



**REGOLAMENTO**  
**DISCIPLINANTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO**  
**DEL CONSIGLIO NAZIONALE**  
**AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

## **INDICE**

*PREAMBOLO*

*PREMESSE*

*Articolo 1 – Oggetto del Regolamento*

*Articolo 2 – Durata, cessazione e sospensione della carica di componente del Consiglio Nazionale*

*Articolo 3 – Presidente e Segretario/i*

*Articolo 4 – Riunioni e deliberazioni*

*Articolo 5 – Scadenza del Consiglio Nazionale*

*Articolo 6 – Riservatezza e privacy*

## **PREAMBOLO**

VISTO l'art. 9 lett. a) dello Statuto del Movimento 5 Stelle, ai sensi del quale: *“Sono Organi del Movimento 5 Stelle: (...) il Consiglio Nazionale (...)”*;

VISTO l'art. 13 dello Statuto del Movimento 5 Stelle, denominato *“Consiglio Nazionale”*;

VISTO l'art. 8 lett. b) n. 1) dello Statuto del Movimento 5 Stelle, secondo cui: *“La costituzione dei Forum: se di ambito nazionale, è deliberata dal Consiglio Nazionale, previo parere positivo del Presidente”*;

VISTO l'art. 11 lett. d) dello Statuto del Movimento 5 stelle, a mente del quale: *“Il Presidente: (...) presiede il Consiglio Nazionale del quale è componente di diritto (...)”*;

VISTO l'art. 20 lett. b) dello Statuto del Movimento 5 stelle, ai sensi del quale: *“Il bilancio consuntivo è sottoposto dal Presidente all'approvazione del Consiglio Nazionale (...)”*;

VISTO inoltre l'art. 17 lett. c) dello Statuto del Movimento 5 Stelle, secondo cui *“Il Comitato di Garanzia, inoltre, su proposta del Presidente, esamina ed eventualmente approva i Regolamenti esecutivi necessari per l'attività dell'Associazione (...)”*;

CONSIDERATO che il succitato art. 13 dello Statuto del Movimento 5 Stelle, alla lettera j) stabilisce che: *“Il funzionamento del Consiglio Nazionale è disciplinato dal relativo Regolamento, approvato dal Comitato di Garanzia, su proposta del Presidente”*;

====

**Il Comitato di Garanzia, su proposta del Presidente, approva il seguente**

**Regolamento**

**disciplinante l'organizzazione e il funzionamento del**

**CONSIGLIO NAZIONALE**

**ai sensi dell'art. 13 dello Statuto del Movimento 5 Stelle**

====

## **PREMESSO CHE**

**(1)**

Ai sensi dell'art. 13, lett. *e*) dello Statuto del Movimento 5 Stelle, sono componenti di diritto del Consiglio Nazionale coloro che rivestono le seguenti cariche associative:

1. Presidente,
2. Vicepresidente/i dell'Associazione,
3. Presidente del Gruppo parlamentare del Movimento del Senato,
4. Presidente del Gruppo parlamentare del Movimento della Camera dei deputati,
5. Capo della delegazione dei parlamentari europei del Movimento 5 Stelle,
6. Rappresentante eletto dalla maggioranza dei parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti nella Circostrizione estera, se eletti,
7. Rappresentante della delegazione di Governo del Movimento 5 Stelle, se esistente,
8. Coordinatore del Comitato nazionale progetti, se costituito,
9. Coordinatore del Comitato per la formazione e l'aggiornamento, se costituito,
10. Coordinatore del Comitato per i rapporti europei e internazionali, se costituito,
11. Coordinatore del Comitato per i rapporti territoriali, se costituito.

Ai sensi dell'art. 13, lett. *f*) dello Statuto del Movimento 5 Stelle, sono componenti elettivi del Consiglio Nazionale:

1. quattro Delegati in rappresentanza delle seguenti Circostrizioni territoriali: uno per il Nord (Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria), uno per il Centro (Regioni: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo), uno per il Sud (Regioni: Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria), uno per le Isole (Sicilia e Sardegna), eletti dall'assemblea degli iscritti su base circostrizionale,
2. un Delegato per i Comuni, designato tra i Sindaci del Movimento 5 Stelle,
3. un Delegato dei Presidenti di Regione a statuto ordinario del Movimento 5 Stelle, designato tra gli stessi, ovvero, in mancanza, da un delegato designato tra i Consiglieri regionali del Movimento,
4. un Delegato dei Presidenti di Regione a Statuto Speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano del Movimento 5 Stelle, designato tra gli stessi, ovvero, in mancanza, da un delegato designato tra i Consiglieri regionali delle Regioni a Statuto speciale del Movimento,
5. i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano del Movimento 5 Stelle, se eletti.

**(2)**

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto del Movimento 5 Stelle:

a) Il Consiglio Nazionale coadiuva il Presidente nella determinazione e nell'attuazione della linea politica del Movimento; su proposta del Presidente di concerto con il Garante delibera la modifica del contrassegno. Deve necessariamente esprimere un parere nel caso in cui la linea politica riguardi l'adesione o meno alla formazione o comunque al sostegno, in qualunque forma, a un governo nazionale o nel caso in cui riguardi l'alleanza o forme, comunque, di accordo per affrontare le elezioni politiche o amministrative.

b) I pareri eventualmente resi dal Consiglio Nazionale devono essere allegati ai quesiti sottoposti all'Assemblea.

c) Il Consiglio Nazionale esprime un parere circa la decisione da assumere nei confronti di un eletto che non abbia rispettato la disciplina di gruppo in occasione di uno scrutinio in seduta pubblica o non ottemperi ai versamenti dovuti al Movimento per lo svolgimento delle attività associative o alla collettività, così come disciplinato dallo Statuto e dal relativo Regolamento.

Ai sensi dell'art. 8 lett b) dello Statuto, il Consiglio Nazionale delibera la costituzione dei *Forum* di ambito nazionale.

Il Consiglio Nazionale, inoltre, approva il bilancio consuntivo dell'Associazione Movimento 5 Stelle, sottoposto dal Presidente.

====

Tutto ciò premesso

## Articolo 1

*(Oggetto del presente Regolamento)*

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Nazionale e si articola nelle seguenti disposizioni:

- la durata, la cessazione, la sospensione della carica di componente del Consiglio Nazionale;
- Presidente Segretario/i;
- le riunioni e le deliberazioni;
- la scadenza del Consiglio Nazionale;
- la riservatezza delle informazioni e la normativa sul trattamento dei dati personali.

I componenti del Consiglio Nazionale si impegnano ad osservare le disposizioni del presente Regolamento per l'espletamento delle loro funzioni.

## Articolo 2

*(Durata, cessazione e sospensione della carica di componente del Consiglio Nazionale)*

I componenti di diritto del Consiglio Nazionale entrano in carica al momento dell'accettazione della carica associativa di riferimento a seguito della proclamazione dei risultati della elezione e della verifica con esito positivo della regolarità contributiva.

Essi restano in carica per la durata della carica associativa di riferimento.

Essi cessano dalla carica:

- a) qualora venga meno la propria regolarità contributiva, in caso di mancato pagamento di quanto dovuto nei 10 (dieci) giorni dalla ricezione di avviso scritto di pagamento;
- b) immediatamente, al cessare della carica associativa di riferimento.

I componenti elettivi del Consiglio Nazionale entrano in carica al momento dell'accettazione della carica di componente del Consiglio Nazionale a seguito della proclamazione dei risultati della elezione e della verifica con esito positivo della regolarità contributiva.

Essi durano in carica per 4 (quattro) anni<sup>1</sup>; sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Essi cessano dalla carica:

- a) qualora venga meno la propria regolarità contributiva, in caso di mancato pagamento di quanto dovuto nei 10 (dieci) giorni dalla ricezione di avviso scritto di pagamento;
- b) quanto al delegato per i Comuni e ai delegati dei Presidenti di Regione, immediatamente con la cessazione della carica elettiva di riferimento.

Ai sensi dell'art. 18, lett. g) dello Statuto del Movimento 5 Stelle, l'esercizio delle funzioni connesse alla carica di componente del Consiglio nazionale è sospeso nel periodo di sospensione, anche cautelare, derivante da procedimento disciplinare.

I componenti del Consiglio Nazionale sono revocabili mediante consultazione in Rete su proposta motivata del Presidente, previo parere conforme del Comitato di Garanzia.

## Articolo 3

*(Presidente e Segretario/i)*

---

<sup>1</sup> I componenti del Consiglio Nazionale scadono in tempi diversi; questo potrebbe creare problemi?

Il Presidente del Movimento 5 Stelle presiede il Consiglio Nazionale.

Il Presidente può farsi coadiuvare nell'esercizio delle proprie funzioni e, ove lo ritenga, nella redazione del Verbale delle riunioni, da uno o più Segretari da lui scelti anche all'esterno del Consiglio Nazionale.

#### *Articolo 4*

##### *(Riunioni e deliberazioni)*

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente.

La convocazione del Consiglio Nazionale può essere richiesta al Presidente anche da 1/3 (un terzo) dei componenti; in tale caso il Presidente provvede alla convocazione entro una settimana o entro un termine più breve in caso di particolare urgenza.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno, indicandolo nell'avviso di convocazione.

Il Presidente o, su delega di questi, il Segretario del Consiglio Nazionale comunica l'avviso di convocazione ai componenti del Consiglio Nazionale, tramite posta elettronica ordinaria, presso l'indirizzo associato al profilo personale del portale "movimento5stelle.eu" di ciascun componente, con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

È onere di ciascun componente comunicare eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica associato al proprio profilo, almeno 48 (quarantotto) ore prima della variazione, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: [segreteria@movimento5stelle.eu](mailto:segreteria@movimento5stelle.eu)

Qualora ricorrano motivi straordinari di urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio Nazionale con un preavviso *ad horas*, con le medesime modalità di cui al precedente comma.

L'avviso di convocazione individua il luogo, la data e l'ora della riunione del Consiglio Nazionale, gli argomenti all'ordine del giorno e lo strumento telematico da utilizzare in caso di partecipazione con modalità a distanza (teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica, di cui il componente del Consiglio garantisca di fare uso esclusivo e protetto): integrazioni dell'ordine del giorno possono essere proposte sino a 24 ore prima della riunione o, in caso di necessità ed urgenza, sino all'apertura dei lavori della riunione.

È facoltà del Presidente prevedere la possibilità di partecipazione alle riunioni con modalità telematica, la quale dovrà avvenire attraverso strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la corretta identificazione dei partecipanti e la massima riservatezza possibile delle comunicazioni.

La modalità telematica di partecipazione alle riunioni deve inoltre consentire a tutti i partecipanti la possibilità immediata di:

- a) visionare gli atti della riunione;
- b) intervenire in tempo reale nella discussione;
- c) scambiare documenti;
- d) votare;
- e) approvare il verbale.

Le determinazioni si intenderanno assunte presso la sede del Movimento 5 Stelle, attualmente sita in Roma, Via di Campo Marzio n. 46.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

È ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale di soggetti esterni, ivi inclusi i Coordinatori degli altri Comitati proposti dal Presidente all'Assemblea, ai sensi dell'art. 9 lett. c) ultima alinea dello Statuto del Movimento 5 Stelle, quando il Presidente ravvisi l'utilità della relativa partecipazione/audizione, comunque senza diritto di voto.

Il Presidente potrà far constare le deliberazioni del Consiglio Nazionale da verbale redatto dal Segretario e sottoscritto anche dal Presidente.

#### *Articolo 5*

##### *(Scadenza del Consiglio Nazionale)*

Il Consiglio Nazionale e tutti i suoi componenti scadono al cessare del Presidente, da qualsiasi causa dipenda.

In caso di cessazione, il Consiglio Nazionale resta in carica in regime di *prorogatio* fino all'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale.

#### *Articolo 6*

##### *(La riservatezza delle informazioni e la normativa sul trattamento dei dati personali)*

I componenti del Consiglio Nazionale, con l'accettazione della carica, si obbligano alla assoluta riservatezza rispetto a fatti, atti, notizie e documenti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni e del mandato loro conferito.

Il Consiglio Nazionale assicura il trattamento dei dati personali, in conformità alla normativa tempo per tempo vigente (ed attualmente Reg. UE 679/2016), ed a tutta la

*policy* del Movimento in detta materia, con particolare riguardo alle previsioni dell'informativa *privacy* pubblicata sul sito *web* ufficiale del Movimento medesimo.